

**ANDREA R. CASTALDO, FABIO COPPOLA\***

**Profili penali del Decreto-legge n. 19/2020  
“Coronavirus”: risolto il *rebus*  
delle sanzioni applicabili?**

*Il contributo esamina l'illecito amministrativo 'punitivo' per chi non rispetta le "misure di contenimento", il reato di inosservanza dell'obbligo di quarantena, con il relativo regime transitorio, contenuti nel Decreto-legge n. 19/2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19". Nelle conclusioni si sottolinea l'obiettivo condivisibile di creare un sistema misto amministrativo-penale a seconda della gravità dell'offesa.*

*Criminal profiles of Decree-Law no. 19/2020 "Coronavirus": solved the puzzle the applicable penalties?*

*The paper analyses the administrative sanctions for those who breach preventive measures to contain the spread of the virus, the criminal offence of breaching quarantine, with the transitional regime of Decree n. 19/2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" ["Urgent measures to address the COVID-19 epidemic crisis"].*

*Lastly, it underlines the laudable goal of the reform, which is to create a mixed system of administrative and criminal sanctions on the basis of the gravity of the offence.*

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. L'illecito amministrativo 'punitivo' di cui all'art. 4, co. 1 del Decreto-legge n. 19 del 2020 - 3. La 'nuova' contravvenzione punita ai sensi dell'art. 260 del Regio Decreto n. 1265 del 1934 - 4. Conclusioni.

1. *Premessa.* Il Decreto-legge n. 19/2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 marzo 2020, è in vigore dal 26 marzo 2020 e contiene disposizioni interessanti sul piano penale.

La drammaticità del momento costituisce un'attenuante per il testo licenziato, il cui contenuto si presta a difficoltà interpretative e di conseguenza applicative<sup>1</sup>. Ci si riferisce in particolare alla trasgressione delle misure di contenimento del

---

\*Sebbene il lavoro sia frutto della riflessione comune degli Autori, sono attribuiti a Fabio Coppola i paragrafi 1 e 2 e ad Andrea Castaldo i paragrafi 3 e 4.

<sup>1</sup>Tra i primi commentatori, cfr. GATTA, *Un rinnovato assetto del diritto dell'emergenza COVID-19, più aderente ai principi costituzionali, e un nuovo approccio al problema sanzionatorio: luci ed ombre nel d.l. 25 marzo 2020, n. 19, in Sistema Penale.*

contagio, che aveva alimentato dubbi e dibattiti, in particolare per le conseguenze sanzionatorie<sup>2</sup>, profilo disciplinato dall'art. 4, D. L. n. 19/2020, rubricato "Sanzioni e controlli"<sup>3</sup>.

L'articolo deve peraltro essere letto nel quadro dell'intervento normativo globale, la cui *ratio* ispiratrice consiste, da un lato, nel trasferire i poteri di decretazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, anche su proposta dei Presidenti delle regioni interessate o del Presidente della Conferenza delle regioni

---

<sup>2</sup> Cfr. ROMANO, *Il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità al tempo del Coronavirus*, in *Il Penalista*; RUGA RIVA, *La violazione delle ordinanze regionali e sindacali in materia di coronavirus: profili penali*, in *Sistema Penale*, 3/2020, 231 ss.

<sup>3</sup> Art. 4, D. L. n. 19/2020: "Sanzioni e controlli - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, co. 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, co. 1, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

4. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al co. 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

5. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, co. 2, lettera e), è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.

7. Al comma 1 dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».

8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza".

e delle province autonome, fatto salvo il potere del Ministro della salute, allo scopo di evitare l'accavallarsi di plurime disposizioni rimesse alle Regioni o ai Comuni; dall'altro, nel costruire un illecito punitivo modellato *ad hoc*, in considerazione della peculiarità del momento.

2. *L'illecito amministrativo 'punitivo' di cui all'art. 4, co. 1 del Decreto-legge n. 19/2020.* Andando per ordine, l'art. 4, co. 1, D. L. n. 19/2020 fornisce una soluzione al problema postosi in precedenza sulla sussistenza del reato nel caso di violazione delle c.d. misure di contenimento e, nell'affermativa, quali fossero le fattispecie penalmente rilevanti invocabili. Come noto, l'art. 3, comma 4, D. L. n. 6/2020<sup>4</sup> prevedeva che l'inosservanza delle stesse fosse punita "ai sensi dell'art. 650 c.p.", dovendosi dunque interpretare quale richiamo *quoad poenam*. Una tale impostazione, tuttavia, non era apparsa incoraggiante, né aveva dato gli effetti sperati. Infatti, dal punto di vista della prevenzione generale c.d. negativa, la 'minaccia' di incorrere nella sanzione *ex art.* 650 c.p. non risultava un valido deterrente, trattandosi di contravvenzione obblabile, sia pure *ex art.* 162 *bis* c.p., con la cifra irrisoria di 103 euro oltre le spese del procedimento.

Non solo. Il numero di denunce accumulate nei giorni passati avrebbe creato un notevole, ulteriore congestionamento della macchina giudiziaria, già bloccata a causa del *virus*.

Non da ultimo, il modello di incriminazione di cui all'art. 650 c.p. è stato fonte di condivisibili riserve, per il carattere di norma penale in bianco.

L'art. 4, comma 1, D. L. n. 19/2020 introduce un nuovo illecito amministrativo, il quale, sul versante dell'accelerazione del procedimento e dell'efficacia dissuasiva, stante anche il carattere di immediatezza della contestazione e applicazione della sanzione, risulta più calzante. Gli aspetti positivi, però, si fermano qui, poiché la tecnica di redazione della norma risente della frettolosità e non brilla certo per coerenza e chiarezza espositiva.

Invero, l'illecito amministrativo in questione si compone di una condotta e di una sanzione, per ciascuna delle quali emergono perplessità. La condotta è estremamente ampia e, allo stato, incontrollabile nel perimetro e nell'estensione, dal momento che la norma fa riferimento alla trasgressione delle "misure di contenimento". Le stesse, tuttavia, si caratterizzano per la loro eccessiva ampiezza quanto a categorie, sia per le tipologie soggettive, sia per il contenuto.

---

<sup>4</sup> Art. 3, comma 4, D. L. n. 6/2020: "Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale".

Non basta. La sostanziale indeterminatezza del tipo è avvalorata dall'ulteriore rinvio effettuato dall'art. 4, comma 1, D. L. n. 19/2020 alla fonte istitutiva della misura di contenimento, che è quella degli emanandi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o delle Ordinanze regionali, laddove le contingenze territoriali lo richiedessero per far fronte, nelle more e per il solo tempo necessario all'adozione dei DPCM, alle "specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio"<sup>5</sup>.

La sanzione per tale illecito, di fatto indeterminato e indeterminabile, va da 400 a 3000 euro, alla quale possono aggiungersi in determinati casi la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni, nonché l'inasprimento dell'importo per chi reiteri le violazioni o le commetta utilizzando un veicolo. Non è stato previsto, viceversa, il fermo del veicolo, che compariva nelle bozze del Decreto-legge.

Ora, pare chiaro il messaggio veicolato dall'art. 4, comma 1, D. L. n. 19/2020, cioè l'insussistenza del reato *ex art.* 650 c.p. e la possibilità di contestarlo, ancorché - a stretto rigore tecnico - il comma in questione escluda unicamente "l'applicazione delle sanzioni contravvenzionali".

Analogo discorso deve farsi per la locuzione, invero misteriosa, "o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, co. 3"<sup>6</sup>. L'espressione in parola sancisce, in buona sostanza, l'inapplicabilità di qualsiasi atto normativo vigente e conferente poteri "per ragioni di sanità", come ad esempio quelli in capo al Presidente della regione e alle consequenziali sanzioni disposte.

Ma non è tutto, perché l'art. 4, comma 1, D. L. n. 19/2020 si apre con la clausola di sussidiarietà "salvo che il fatto costituisca reato", il cui significato e portata pratica sono da leggere in combinato disposto con l'art. 4, comma 6, D. L. n. 19/2020, introduttivo di un reato *ad hoc*, di modo che l'illecito amministrativo 'cederà campo' alla fattispecie penale in casi estremamente limitati.

In via di prima interpretazione, posto che, come vedremo nel prosieguo, la persona consapevolmente positiva al *virus* che trasgredisca il c.d. obbligo di quarantena risponderà del diverso, specifico, reato inserito all'art. 4, comma 6,

---

<sup>5</sup>Art. 3, co. 1, D. L. n. 19/2020: "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, co. 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, co. 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale".

<sup>6</sup>Art. 3, comma 3, D. L. n. 19/2020: "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente".

D. L. n. 19/2020, la locuzione “salvo che il fatto costituisca reato” potrebbe intanto richiamare le ipotesi di falsa autocertificazione o di false dichiarazioni rese al pubblico ufficiale. Tuttavia, non appare convincente il rinvio a tali fattispecie delittuose, poiché esse costituiscono un *quid pluris* e riguardano condotte semmai aggiuntive e non specificative della trasgressione in sé della “misura di contenimento”. Si deve quindi optare per una interpretazione residuale, nel senso che il ‘fatto costituente reato’ troverà applicazione nei soli casi in cui le misure di contenimento non siano rispettate da parte di chi *non sa* di essere positivo. A titolo esemplificativo, si pensi a colui che organizza una manifestazione sportiva, come una partita di calcio, senza sapere di essere positivo e contagi gli amici intervenuti; o al professionista, nell’identica condizione soggettiva, il quale, violando le precauzioni imposte per lo svolgimento dell’attività (distanziamento sociale, fornitura di dispositivi di protezione), contagi i propri collaboratori; o ancora il gestore di un’attività commerciale di vendita al dettaglio che, non attuando le prescrizioni obbligatorie, permetta la propagazione del contagio tra i dipendenti. A ben vedere, le classi di esempi indicati sono accomunate dalla non consapevolezza dello ‘*status soggettivo*’ e dalla parallela violazione delle misure imposte, ma si differenziano, poiché la prima macrocategoria concerne le attività in radice vietate, mentre la seconda quelle consentite ‘a condizione di’, sicché la tipicità penalmente rilevante attiene alla violazione delle modalità di contenimento del rischio e non, come nella prima classe, ad un rischio di base totalmente non permesso. Ebbene, tutti questi casi posseggono come denominatore comune un *quid pluris* rispetto alla violazione delle prescrizioni sanzionata per via amministrativa, consistente nella potenziale diffusione del contagio. Laddove esso si verificasse e fosse causalmente riconducibile alla condotta trasgressiva, darebbe luogo a profili di responsabilità per lesioni colpose, o, nell’ipotesi di esito infausto della malattia, di omicidio colposo, eventualmente con colpa cosciente.

*Per incidens*, in ipotesi del genere potrebbe rinvenirsi la responsabilità dell’ente ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, essendo il reato commesso “nell’interesse o a vantaggio” dell’ente.

Viceversa, si nutrono riserve sulla configurabilità del reato di cui all’art. 452 c.p.<sup>7</sup>: infatti, la scarsa giurisprudenza che si rinviene ha sempre condivisibilmente posto l’accento sulla sussistenza del reato basata sulla natura diffusiva e

---

<sup>7</sup> Art. 452 c.p.: “Delitti colposi contro la salute pubblica - Chiunque commette, per colpa [43], alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:

1) con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di

potenzialmente indeterminata quanto a destinatari della condotta posta in essere e non, come nel caso in questione, in cui il singolo contagi una o più persone, che a loro volta trasmettano il *virus* in una catena incontrollata<sup>8</sup>.

L'art. 4, comma 8, D. L. n. 19/2020 introduce, inoltre, un regime transitorio, per effetto del quale le sanzioni amministrative, nella misura minima ridotta della metà, pari a 200 euro, si applicheranno anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del Decreto-legge. Di non agevole soluzione la compatibilità di tale disposizione con la disciplina in tema di principio di legalità nel suo corollario della irretroattività. Il *punctum dolens* consiste nello stabilire quale sia il regime punitivo più favorevole e cioè la sanzione di cui all'art. 650 c.p. o quella amministrativa di 200 euro. Ebbene, solo apparentemente quello previgente appare più favorevole, se si proietta sull'aspetto assorbente della ammenda irrogata di 103 euro a seguito della applicazione dell'istituto dell'oblazione. In realtà, però, l'ammissione a tale rito con conseguente estinzione del procedimento penale non è automatica ai sensi dell'art. 162 c.p., bensì discrezionale e regolata dall'art. 162-*bis* c.p., il quale, come noto, prevede limitazioni di natura soggettiva e oggettiva. Quindi, solo teoricamente e guardandosi *all'esito* del procedimento, la sanzione previgente può sembrare più favorevole; in astratto, e a prescindere dalla deterrenza penale, non v'è dubbio che la sanzione amministrativa neo-introdotta sia *mitior*, di modo che l'art. 4, co. 8, D. L. n. 19/2020 appare immune da censure. Comunque, la soluzione non muterebbe anche qualora si volesse immaginare la sanzione penale ex art. 650 c.p. "più favorevole". Argomentando dalla pronuncia della Corte Costituzionale<sup>9</sup>, l'illecito amministrativo 'punitivo' ammette deroghe al principio di retroattività della legge più favorevole, purché tale scelta si riveli ragionevole rispetto agli interessi in gioco e non giustificata dal sol fatto che le sanzioni amministrative prescindono dallo 'stigma' penale<sup>10</sup>.

Infine, neppure pare invocabile il richiamo all'art. 2, co. 5, c.p.<sup>11</sup>, dal momento che l'art. 4, D. L. n. 19/2020 è norma eccezionale al pari dell'art. 3, co. 4, D.

---

morte;

2) con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo;

3) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione. Quando sia commesso per colpa [43] alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto".

<sup>8</sup> Cfr. Trib. Bolzano, sent. 13 marzo 1979, in *Giur. Merito*, 1979, 945.

<sup>9</sup> Cfr. Corte cost., n. 63 del 2019.

<sup>10</sup> Cfr. Corte cost., n. 223 del 2018.

<sup>11</sup> Art. 2, co. 5, c.p.: "Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti".

L. n. 6/2020 e quindi avrebbero entrambi pari rango.

La lettura suggerita nell'art. 4, comma 8, D. L. n. 19/2020 comporta l'inevitabile conseguenza che i procedimenti penali sorti per le 'violazioni 'punibili "ai sensi" dell'art. 650 c.p. dovranno concludersi con decreto di archiviazione, con trasmissione degli atti alle Prefetture competenti per l'irrogazione della sanzione amministrativa.

3. *La "nuova" contravvenzione punita ai sensi dell'art. 260 del Regio Decreto n. 1265/1934.* Le disposizioni di cui all'art. 4, commi 6 e 7, D. L. n. 19/2020 rivestono notevole interesse. Viene introdotto il reato di violazione della misura del "divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone fisiche sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al *virus*". La condotta è punita ai sensi "dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie", il quale punisce "Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo (...) con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a 800.000". La pena ivi indicata è inasprita all'art. 4, co. 7, D. L. n. 19/2020 prevedendosi "l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000". Il carattere congiunto della pena detentiva e pecuniaria rende impossibile l'estinzione del procedimento penale attraverso l'istituto dell'oblazione.

La scelta operata nel Decreto-legge sull'irrigidimento del trattamento sanzionatorio è coerente con il maggiore grado di offensività contenuto nella condotta proibita.

Tuttavia, rispetto alla costruzione della fattispecie, valgono le medesime riserve sulla tecnica di redazione. A favore del mero rimando *quoad poenam* all'art. 260, R. D. n. 1265/1934 milita, oltre al dato letterale, un argomento di natura logica. Qualora si sostenesse che il rinvio fosse alla fattispecie tipica nel suo complesso, si dovrebbe ammettere l'esistenza di una duplice condotta (di difficile armonizzazione), ossia la violazione della quarantena precauzionale ai sensi del Decreto-legge n. 19/2020 e la mancata osservanza di "un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo". Peraltro, secondo la rarefatta giurisprudenza di legittimità sul tema<sup>12</sup>, occorrerebbe il "pericolo concreto e attuale (...) di diffusione delle malattie infettive" ad irrobustire il paradigma dell'offensività.

---

<sup>12</sup> Cfr. Cass., Sez. I, 27 luglio 2000, n. 8578.

L'art. 4, co. 6, D. L. n. 19/2020 fa salva l'operatività del reato di epidemia colposa (per la cui applicazione valgono le perplessità di cui *supra*) o di un "più grave reato".

La clausola di riserva si riferisce alle ipotesi estreme di chi, a conoscenza del proprio stato di positività al Covid-19, non solo non rispetti l'isolamento domiciliare, ma ponga in essere comportamenti di c.d. *spread-virus*. Si tratta di situazioni che si spera restino confinate ad ipotesi di scuola: si pensi a chi vada in giro senza adottare alcuna precauzione. In tal modo, il disvalore base della condotta, cioè l'inosservanza dell'obbligo di quarantena resterebbe assorbito, come la specie è contenuta nel genere, da quello a maggiore carica offensiva insito nelle lesioni o nell'omicidio volontario, quanto meno a titolo di dolo eventuale, sempre a condizione che l'evento malattia-morte sia eziologicamente riconducibile al contagio proveniente dal trasgressore. Attraverso, in buona sostanza, una legge di progressione, il pericolo strutturato necessariamente nel reato di cui all'art. 4, co. 6, D. L. n. 19/2020 si trasferirebbe nell'evento-danno del reato più grave. Ancora, ove alla condotta illecita non segua il contagio, l'eventuale configurabilità del reato di tentata lesione e/o tentato omicidio andrebbe rimesso all'accertamento caso per caso, dunque spostandosi sul versante processuale, quanto alla prova della sussistenza dei requisiti di idoneità e univocità.

La nuova previsione incriminatrice, il cui trattamento sanzionatorio risulta più severo rispetto a quello pregresso, nel quale si faceva riferimento alla pena di cui all'art. 650 c.p. o, eventualmente, all'art. 260, R. D. n. 1265/1934, sarà applicabile solo dal momento della sua vigenza, seguendosi le regole ordinarie *ex art. 2 c.p.*, né si verificano deroghe particolari, avendo 'il vecchio e il nuovo' entrambi qualifica di norma eccezionale.

4. *Conclusioni.* Nel complesso, il 'microsistema' introdotto dal Decreto-legge n. 19/2020 e segnatamente dall'art. 4, co. 1, 6, 7 e 8, è imperniato su un modello di semplificazione a gravità crescente, che sfrutta l'illecito amministrativo per le trasgressioni alle misure di contenimento, approfittando della celerità dell'irrogazione della sanzione e della contestuale carica deterrente che riveste l'aggressione al patrimonio, specie nell'attuale situazione di crisi economica.

Coerentemente con le premesse, l'illecito penale è riservato alle ipotesi più estreme e significativamente offensive, a volte ripescando desuete fattispecie incriminatrici in materia sanitaria, irrobustite a livello sanzionatorio. Come Decreto-legge sarà soggetto alla conversione in legge e alle eventuali modifiche,



che tuttavia rischiano di complicare un quadro già incerto sotto il profilo applicativo.

Si poteva fare di più, ma si poteva fare anche di meno: dato il momento, è lo sforzo massimo, comprensibile e da interpretare, con sano spirito di pragmatismo, quale rispondente all'interesse superiore e costituzionalmente tutelato della salute.